


verbale alle ore 09.34 di lunedì 20 luglio 2015 4

COMUNE DI PISA



GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE

COMUNE DI PISA Protocollo Generale
Presidenza Consiglio Comunale
PROT. 0052235
DATA 20/07/2015

Pisa 20 luglio 2015

Al presidente del Consiglio

OGGETTO: Emendamento alla proposta di delibera "Regolamento sull'imposta Unica Comunale (IUC)"

Si propone di emendare l'articolo 40 c.2 del Regolamento sull'imposta Unica Comunale (IUC) come evidenziato in neretto di seguito:

Allegato "A"

Testo vigente:	Proposta di modifica:
<p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 40 Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili</p> <p>1. L'aliquota di base del tributo per i servizi indivisibili è fissata nella misura dello 0,25 per cento, da applicare sulla base imponibile di cui all'articolo precedente. Detta aliquota può essere ridotta fino all'azzeramento o aumentata rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili e dell'imposta municipale propria, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imposta municipale propria al 31 dicembre 2013, fissata al 1,06 per cento e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; per l'anno 2014 l'aliquota non può eccedere lo 0,25 per cento. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'<u>articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni</u>, l'aliquota massima del tributo non può comunque eccedere il limite dello 0,1 per cento.</p> <p>2. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente, in conformità</p>	<p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 40 Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili</p> <p>1. L'aliquota di base del tributo per i servizi indivisibili è fissata nella misura dello 0,25 per cento, da applicare sulla base imponibile di cui all'articolo precedente. Detta aliquota può essere ridotta fino all'azzeramento o aumentata rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili e dell'imposta municipale propria, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imposta municipale propria al 31 dicembre 2013, fissata al 1,06 per cento e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; per l'anno 2014 e per l'anno 2015 l'aliquota non può eccedere lo 0,25 per cento. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'<u>articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni</u>, l'aliquota massima del tributo non può comunque eccedere il limite dello 0,1 per cento.</p> <p>2. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente, in conformità</p>

con i servizi indivisibili ed i relativi costi; le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

3. La deliberazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 2, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 3, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.

5. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

(omissis)

con i servizi indivisibili ed i relativi costi; le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Con la medesima deliberazione potranno essere altresì riconosciute altre detrazioni, o riduzioni o esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia.

La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

3. La deliberazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 2, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 3, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.

5. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

(omissis)